

**OGGETTO:** Revoca delibera giuntale n. 113 dd 04.11.2019 ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.

## LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con delibera giuntale n. 113 dd 04.11.2019 sono stati affidati i lavori di rifacimento del tratto di collettore acque bianche in Zona Industriale Loc. Broletti in C.C. Castelnuovo mediante la predisposizione di un ordine diretto (in sigla ODA) con ricorso al mercato elettronico provinciale ai sensi del comma 9) art. 52 della L.P. 26/93;

Richiamato l'art. 21 quinquies comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.che testualmente recita :

*“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”*

Considerato che per sopravvenuti motivi tecnico/logistici legati a MEPAT, strumento di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento accessibile dal portale Mercurio, non è stato possibile procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in economia, con il sistema del cottimo derogando alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 52 comma 9 della l.p. 26/93 mediante la predisposizione di un ODA (Ordine Diretto d'Acquisto);

Rilevata quindi la necessità di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm. la precedente propria deliberazione n. 113 dd 04.11.2019;

Ritenuto che sussistono i presupposti che legittimano la revoca;

Visto il parere, espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in data odierna;
- dal Responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in data odierna;

Visto l'art. 21 quinquies della Legge 241/90;

Visto l'art. 52 comma 9 della l.p. 26/93

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 26.02.2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2017;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge

### DELIBERA

1. Di procedere alla revoca in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm. della precedente propria deliberazione n. 113 dd. 04.11.2019.
2. Di dare atto che la revoca della deliberazione n. 113/2019 non comporta pregiudizi in danno al Comune né di soggetti terzi.
3. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità a chiudere la pratica in corso.
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

*- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*

*- non è ammesso il ricorso sub c).*